



Comune di Livorno

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA

Art. 1 Finalità

1. Il presente disciplinare intende regolamentare l'accesso al complesso di risorse finalizzate all'accoglienza di soggetti singoli e nuclei familiari che si trovano in una situazione di emergenza abitativa, secondo principi di imparzialità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati.

Art. 2 Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente disciplinare la regolamentazione dell'accesso:

- a) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (d'ora in poi “ERP”) in disponibilità all'Amministrazione comunale, attribuibili come percentuale di riserva all'emergenza abitativa ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 2/2019 s.m.i. (d'ora in poi “Legge regionale”);
- b) ai locali e alle unità abitative di proprietà dell'Amministrazione comunale destinati alle finalità di cui al presente disciplinare;
- c) ai posti-letto presso i Centri di accoglienza o presso altre strutture di ospitalità a disposizione dell'Amministrazione comunale e destinate all'emergenza abitativa;
- d) alle soluzioni di *cohousing* o di coabitazione in alloggi a disposizione dell'Amministrazione comunale.

2. Non rientrano nell'elencazione di cui al comma 1 le eventuali sistemazioni abitative a carattere temporaneo individuate dall'Amministrazione Comunale per rispondere a situazioni emergenziali straordinarie ed eccezionali, determinate dall'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili oggetto di occupazione abusiva.

Art. 3 Commissione emergenza abitativa

1. Alla Commissione emergenza abitativa, istituita ai sensi dell'art. 5 del “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 65/2019, sono attribuite le seguenti funzioni:

- valutazione delle domande di emergenza abitativa di cui all'art. 5 del presente disciplinare;
- formazione della “graduatoria emergenza abitativa” e della “graduatoria sfratti”;
- esame dei ricorsi e decisione in merito;
- decisione in merito all'esclusione dalla graduatoria;
- con riferimento alle sistemazioni non di edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 10 del presente disciplinare:
 - individuazione dei beneficiari;
 - decisione in merito alla conferma, modifica o revoca dei benefici e alla decadenza dalla titolarità degli stessi.

2. Le graduatorie sono soggette a periodici aggiornamenti, di norma a cadenza bimestrale, per cui

la collocazione in graduatoria dei richiedenti potrà variare all'esito degli stessi.

3. Le graduatorie sono pubblicate in una forma che garantisca l'anonimato dei richiedenti. Agli aventi titolo e ai rappresentanti dei Sindacati dei proprietari e degli inquilini, aventi interesse, è garantito l'accesso ai dati e alle informazioni nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 4 Requisiti di accesso

1. I requisiti per l'accesso alle sistemazioni abitative di emergenza di cui all'art. 2 del presente disciplinare, devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare in favore dei quali si presenta istanza, con esclusione della lettera b) del comma 2 del presente articolo, che deve essere posseduto dal solo richiedente.

I requisiti di accesso alle sistemazioni abitative di natura non ERP sono indicati al comma 2 del presente articolo.

Per accedere alla percentuale di riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'emergenza abitativa dalla normativa regionale devono essere posseduti oltre ai requisiti di cui al comma 2 del presente articolo anche i requisiti previsti dalla normativa di settore a livello nazionale e regionale ove più restrittivi.

2. I requisiti di accesso all'emergenza abitativa sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'unione europea; per i cittadini stranieri è richiesto il requisito di accesso alle prestazioni di assistenza sociale previsto dalla normativa nazionale.
- b) residenza anagrafica nel Comune di Livorno, o nel caso di irreperibilità anagrafica nel Comune di Livorno, documentata presenza sul territorio comunale, da almeno due anni;
- c) Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 13.000;
- d) patrimonio mobiliare dichiarato nell'ISEE non superiore ad € 6.000. L'ammissibilità motivata delle istanze di coloro che presentano un patrimonio mobiliare superiore al suddetto limite ed inferiore ad €. 15.000, sarà valutata dalla Commissione di cui all'art. 3, previo accertamento di una documentata situazione di emergenza abitativa.
- e) requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi ERP di cui all'allegato A, lettere d1) e d2) della Legge regionale s.m.i.

2 bis I requisiti di accesso devono essere posseduti dal momento della presentazione dell'istanza fino all'avvio del procedimento di autorizzazione all'accesso alle sistemazioni abitative di emergenza.

3. Sono cause di esclusione dalla/e graduatoria/e:

- a) la titolarità di diritti di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b) l'inserimento presso Centri di accoglienza o alloggi in coabitazione di emergenza abitativa dell'Amministrazione comunale qualora il richiedente non possieda i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica;
- c) il riconoscimento di contributi economici finalizzati al passaggio da casa a casa o alla continuità di locazione che determinano il venir meno della condizione di emergenza abitativa;
- d) la rinuncia non motivata alla proposta di assegnazione di un alloggio ERP idoneo al nucleo familiare. La rinuncia comporta, altresì, l'esclusione dalla graduatoria per due anni dalla data della rinuncia. La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.
- e) l'assenza di una condizione oggettiva di emergenza abitativa.

Art. 5 Domanda di emergenza abitativa

1. La domanda di emergenza abitativa dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo.

2. Il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il possesso dei requisiti di accesso all'emergenza abitativa e anche l'eventuale possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica;
- b) la composizione del nucleo familiare, con i dati identificativi di ciascun componente;
- c) la situazione soggettiva dei componenti del nucleo con riferimento;
- d) la condizione abitativa del nucleo familiare;
- e) la presenza o meno di una delle condizioni di cui alle lett. c), d) del comma 2 dell'art. 14 della Legge regionale;
- f) l'eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali o socio-sanitari, con indicazione del soggetto che ne è titolare (ASL, Comune, ecc.) e dell'operatore di riferimento e/o se usufruisce di interventi socio-terapeutici o assistenziali (REI, Reddito di cittadinanza, ecc.);
- g) ogni altro elemento ritenuto utile per l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria;
- h) il domicilio per le comunicazioni relative alla pratica e un recapito telefonico al quale essere reperibile.

3. Il richiedente dovrà dichiarare nella domanda il valore dell'ISEE in corso di validità del suo nucleo familiare, nonché il valore del patrimonio mobiliare ivi risultante. Ove la domanda sia presentata in favore di soggetti non ricompresi nella sua attestazione ISEE, dovrà dichiarare il valore dell'ISEE e del patrimonio mobiliare anche di quest'ultimi. L'attestazione ISEE dovrà essere priva di difformità rilevate dall'INPS.

Al fine dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria, in presenza delle relative condizioni, dovrà presentare la seguente documentazione:

- certificato di invalidità civile o attestazione di handicap ai sensi L. 104/92;
- provvedimento esecutivo di sfratto, licenza di finita locazione, provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento con ordine di rilascio dell'alloggio (provvedimento di cui all'art 560 c.p.c. o atti conseguenti), ordini di rilascio dell'alloggio di altra natura;
- se separati/divorziati, omologa di separazione o provvedimento separazione giudiziale/divorzio;
- certificato ASL attestante l'antigienicità dell'alloggio;
- contratto di locazione;
- documenti utili per valutare la morosità incolpevole o il mancato pagamento della quota di mutuo ai sensi art. 14 commi 2 e 3 della Legge regionale (licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività per cause di forza maggiore, malattia grave, ecc.),
- ogni altra documentazione ritenuta utile per una migliore valutazione della situazione.

4. Il richiedente deve assicurare la propria reperibilità. Qualora nella domanda non sia indicato il recapito telefonico e il domicilio ove rintracciare l'interessato la stessa sarà considerata irricevibile.

5. Il richiedente è tenuto ad aggiornare la domanda di emergenza abitativa ad ogni variazione significativa della propria situazione e con cadenza almeno annuale. Qualora non provveda la domanda verrà esclusa dalla graduatoria e archiviata d'ufficio.

Art. 6 Accertamenti

1. Su quanto dichiarato nella domanda verranno eseguiti i controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Il Comune effettuerà tali controlli

attraverso i sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa esistenti, avvalendosi della Banca dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale vigente.

2. L'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo provvederà agli accertamenti circa il possesso dei requisiti e all'istruttoria della domanda per l'individuazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio.

3. Al fine di valutare l'attribuzione del punteggio potrà essere richiesta all'interessato documentazione integrativa o valutata la necessità di procedere ad accertamenti attraverso i Servizi Sociali, Socio-Sanitari o la Polizia Municipale. Nel sottoscrivere la domanda il richiedente esprime il proprio consenso agli accertamenti necessari e al trattamento dei dati sensibili che riguardano il nucleo familiare.

4. Qualora, successivamente all'inserimento in graduatoria dell'istanza, vengano accertate d'ufficio cause di esclusione o la perdita di requisiti di accesso, la stessa verrà esclusa al primo aggiornamento utile. E' salva la possibilità per il richiedente di presentare opposizione entro 30 gg. dalla pubblicazione.

Art. 7 Graduatoria emergenza abitativa

1. Le domande di emergenza abitativa vengono inserite nella "*Graduatoria emergenza abitativa*" sulla base del punteggio ottenuto con riferimento alle condizioni di attribuzione di cui all'allegato A del presente disciplinare. A parità di punteggio l'ordinamento avviene in base alla data di presentazione della domanda di emergenza abitativa.

2. La Commissione emergenza abitativa esamina le domande, decide l'attribuzione dei punteggi e dispone l'inserimento in graduatoria.

Art. 8 Graduatoria sfratti

1. Il presente articolo disciplina l'accesso alla percentuale di riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata dalla Legge regionale agli sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o morosità incolpevole, ai sensi articolo 14 comma 2 lett. c) della Legge regionale. La condizione di morosità incolpevole non dovrà essere stata risolta attraverso l'accesso al Fondo nazionale di cui alla L. 124/2013 con il riconoscimento di contributi per la continuità di locazione e o il passaggio da casa a casa.

2. Gli elenchi di esecuzione degli atti di rilascio con la Forza Pubblica vengono trasmessi all'Amministrazione comunale periodicamente.

3. La Commissione emergenza abitativa individua, tra coloro che hanno presentato domanda di emergenza abitativa, le istanze che posseggono i requisiti previsti dalla Legge regionale per accedere alla percentuale di riserva di cui al presente articolo.

4. le istanze individuate sono collocate nella graduatoria sfratti sulla base dei seguenti criteri:

- a) priorità per coloro il cui sfratto non sia stato ancora eseguito con ordinamento dal meno recente al più recente (sarà presa a riferimento la data di primo inserimento nel calendario UNEP per l'esecuzione con la forza pubblica);
- b) in subordine nuclei familiari il cui sfratto sia stato già eseguito. Le istanze saranno ordinate sulla base dei seguenti criteri:
 - i. un punto ogni sei mesi dalla data di esecuzione con la Forza pubblica dello sfratto;
 - ii. a parità di punteggio sarà data priorità, secondo l'ordine:
 - nuclei in cui siano presenti portatori di handicap e/o invalidità civile;

- nuclei in cui siano presenti minorenni.
- data presentazione della domanda.

Art. 9 Accesso utilizzo autorizzato alloggi ERP

1. Potranno accedere all'utilizzo autorizzato di un alloggio ERP coloro che abbiano presentato domanda di emergenza abitativa secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente disciplinare, che presentino oltre i requisiti previsti dall'art. 14 della Legge regionale, anche quelli previsti per l'accesso all'emergenza abitativa all'art. 4 comma 2 del presente disciplinare ove maggiormente restrittivi.
2. L'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alle percentuali di riserva di cui all'art.14 della Legge regionale avviene, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni di attribuzione del punteggio, attraverso lo scorrimento della relativa graduatoria nei limiti delle risorse a disposizione.
3. Per l'accesso alla percentuale di riserva di cui alla lett. d) del comma 2 dell'art. 14 della Legge regionale s.m.i., nonché per il comma 6 dello stesso articolo, si farà riferimento alla graduatoria emergenza abitativa. Per l'accesso alla percentuale di riserva di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 14 della Legge regionale s.m.i. si farà riferimento alla graduatoria sfratti.
4. I soggetti titolari di autorizzazione all'utilizzo provvisorio di un alloggio ERP sono tenuti a presentare domanda di assegnazione di alloggio ERP al Bando generale e, in presenza di condizioni più favorevoli, al Bando di aggiornamento, di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento comunale delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di ERP. La mancata partecipazione ai Bandi di concorso potrà essere valutata dalla Commissione emergenza abitativa ai fini della decadenza dall'autorizzazione e/o del mancato rinnovo alla sua scadenza.
5. La rinuncia immotivata ad un alloggio ERP idoneo al nucleo familiare comporterà l'esclusione dalla graduatoria emergenza abitativa per due anni e, conseguentemente l'esclusione anche dalla graduatoria sfratti. La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.
6. L'utilizzo autorizzato di un alloggio di ERP ha natura temporanea e non permette l'accesso alla mobilità di alloggi di ERP. Solo in casi di particolare gravità ed urgenza, eccezionalmente, la Commissione emergenza abitativa può valutare, fornendone adeguata motivazione, la possibilità di un cambio alloggio all'interno della riserva di alloggi destinati all'emergenza abitativa.

Art. 10 Accesso alle sistemazioni abitative di emergenza non di Edilizia residenziale pubblica

1. Al fine di individuare i beneficiari delle sistemazioni abitative di emergenza non aventi natura di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Commissione emergenza abitativa dovrà tener conto delle caratteristiche soggettive dei richiedenti, valutando la soluzione più appropriata al caso concreto.
2. Per le finalità del presente articolo la graduatoria emergenza abitativa costituisce un supporto alla decisione amministrativa, volto ad agevolare l'individuazione dei possibili beneficiari sulla base di criteri trasparenti.
3. La decisione della Commissione emergenza abitativa in merito all'ammissibilità dei soggetti alle sistemazioni abitative disponibili dovrà essere esito di una valutazione comparata delle diversificate esigenze soggettive e delle opportunità di soluzione accessibili per i richiedenti, avuto riguardo alla capacità di risposta complessiva del territorio all'emergenza abitativa. La Commissione, nella sua valutazione, potrà tener conto di particolari e documentate situazioni di urgenza a provvedere (presenza di situazioni di fragilità, imminenza esecuzione provvedimenti di rilascio, ecc.).
4. L'accesso alle soluzioni di emergenza abitativa avviene nei limiti delle risorse disponibili.
5. Qualora il richiedente, in possesso dei requisiti di accesso all'ERP, rinunci alla proposta di una

sistemazione abitativa non di ERP, permarrà in graduatoria ai soli fini dell'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Il richiedente che non è in possesso dei requisiti di accesso all'ERP e che rinuncia senza idonea motivazione alla proposta di una sistemazione abitativa non ERP, idonea al nucleo familiare, sarà escluso dalla graduatoria.

La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.

6. Il nucleo familiare decade dal beneficio nei seguenti casi:

- a) mancato stabile utilizzo o abbandono del posto-letto/alloggio;
- b) cessione totale o parziale a terzi dell'alloggio, modificazione della destinazione d'uso;
- c) grave violazione delle norme regolamentari di uso delle strutture/alloggi in coabitazione sottoscritte e accettate al momento dell'ingresso, rilevanti inadempimenti, mancato regolare pagamento delle utenze domestiche, ovvero gravi danni al bene concesso;
- d) perdita dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica previsti dalla lettera c) alla lettera f) del paragrafo 2 dell'allegato A della Legge regionale;
- e) rinuncia non motivata ad alloggio ERP idoneo al nucleo familiare.

7. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 6 del presente articolo, l'interessato potrà incorrere nella sospensione immediata dell'autorizzazione all'accesso, ferma restando la valutazione della rilevanza della violazione ai fini della decadenza.

7. bis Al procedimento per la dichiarazione di decadenza si applicano le disposizioni di cui ai primi due periodi dell'articolo 38, comma 5, della legge regionale 2 gennaio 2019 n. 2, in quanto applicabili. Sulla decadenza decide il dirigente della struttura competente con propria determinazione, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione emergenza abitativa di cui all'articolo 3"

8. L'autorizzazione all'accesso a sistemazioni di emergenza abitativa ha carattere provvisorio. La Commissione emergenza abitativa, per motivate esigenze, ha facoltà di modificare la collocazione del nucleo familiare del beneficiario, offrendo una sistemazione alternativa. Il beneficiario, in caso di mancata collaborazione nei termini richiesti, decadrà dall'autorizzazione all'inserimento nella sistemazione abitativa non classificata ERP.

Art. 11 Disposizioni Transitorie

1. Le istanze inserite in graduatoria emergenza abitativa e in graduatoria sfratti ai sensi Del.G.C. 342/2019, saranno ricollocate d'ufficio nella prima graduatoria adottata ai sensi del presente disciplinare.

2. Le istanze presentate sulla modulistica previgente l'adozione del presente disciplinare manterranno la loro validità ai soli fini del collocamento in graduatoria. Al momento dell'avvio del procedimento per l'accesso all'utilizzo autorizzato di alloggi ERP o all'autorizzazione all'inserimento in sistemazioni abitative non classificate ERP, il richiedente dovrà autocertificare il possesso dei requisiti previsti dal disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa e dalla Legge regionale vigenti al momento dell'avvio del procedimento.